

STATUTO

LE BOTTEGHE SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAENZA RA VIA PISTOCCHI 10

Numero REA: RA - 251329

Codice fiscale: 02748230394

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-08-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" ad atto Rep. 56.524/15.635

STATUTO

I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO.

1.1 DENOMINAZIONE – È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una Impresa Sociale, nella forma di società a responsabilità limitata, denominata **LE BOTTEGHE SRL IMPRESA SOCIALE**.

1.2 SEDE - L'impresa sociale ha sede in FAENZA (RA), all'indirizzo risultante dalla relativa dichiarazione presso il Registro Imprese ai sensi di legge. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L'impresa sociale, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, può istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e depositi nonché trasferire la sede in altro Comune.

1.3 DURATA - La durata è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci a termine di legge.

1.4 OGGETTO - L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

L'impresa sociale per il perseguimento delle suddette finalità opera, a livello nazionale e internazionale, nei settori di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 112/2017, lett. d), p), m), o), p).

Opera a beneficio dello sviluppo delle autonomie individuali delle persone con disabilità intellettiva, con piena possibilità di operare anche per qualsiasi altro utente, con prioritaria attenzione al progetto di vita (autonomie individuali, lavorative, sociali, cura del sé, capacità comunicativa e socio-relazionali, ecc.) nonché della formazione, della gestione di progetti d'intervento sociale e di attività culturali.

La realizzazione del beneficio comune è perseguita attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- a. ospitalità per l'attuazione di progetti individualizzati a favore di persone con disabilità/fragilità (Progetti Educativi Individualizzati);
- b. convenzionamento per lo svolgimento di stage, tirocini, percorsi formativi;
- c. vendita prodotti alimentari e vini con certificazione di qualità UE: DOP, IGP, STG, DOCG, DOC, IGT;
- d. vendita prodotti certificati De.Co.;
- e. vendita prodotti certificati quali Presidi Slow Food;
- f. vendita prodotti alimentari OGM Free;
- g. svolgimento di laboratori finalizzati all'integrazione formativa e sociale;
- h. organizzazione di eventi finalizzati alla promozione di consumi equi e sostenibili e degli stessi prodotti;
- i. organizzazione di eventi finalizzati alla promozione di una cultura dell'integrazione delle persone con disabilità;
- j. messa a disposizione di spazi per momenti di aggregazione e integrazione anche quale punto di riferimento, all'interno della rete urbana, per percorsi di autonomia delle persone con disabilità.

Le attività finalizzate al beneficio comune rivolte alle persone con disabilità e fragilità sono svolte sulla base di un protocollo condiviso dai soci dell'impresa sociale.

In relazione al protocollo condiviso l'organizzazione dell'attività di interesse comune sarà organizzata per assicurare la possibilità di ospitare educatori, personale con competenze educative, di animazione, di tutoraggio e assistenza, volontari e persone con disabilità di CEFF e GRD, impegnati nello sviluppo dei rispettivi progetti di vita.

Temi specifici affrontati dall'impresa sociale:

- la persona;
- il campo dell'alimentazione sostenibile anche con prodotti realizzati da produttori solidali e sociali che coinvolgono persone disabili.

Premesso, in via generale, quanto sopra, l'impresa sociale ha per oggetto finalità di beneficio comune che sono perseguite nell'esercizio delle seguenti attività economiche, il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

- A) vendita prodotti equo solidali;
- B) vendita prodotti biologici e a chilometro zero;
- c) vendita prodotti artigianali di varia natura (es. legno, stoffa, carta, ecc.);
- d) vendita prodotti realizzati da cooperative sociali;
- e) vendita prodotti di piccoli artigiani locali;
- f) consulenza, formazione, progettazione di attività inerenti sociali;
- g) altre attività commerciali connesse agli scopi sociali.

Tutte le suddette attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto delle eventuali presenti o future normative in tema di attività riservate anche ad iscritti a collegi, ordini od albi professionali.

L'impresa sociale può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di aziende, beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170);
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti o reti di imprese;
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e sempre con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

Eventuali attività riservate saranno svolte in proprio da professionisti iscritti ai relativi albi..

1.5 ATTIVITA' STRUMENTALI - L'impresa sociale può compiere tutti gli atti occorrenti, a mezzo dell'organo amministrativo e ad esclusivo giudizio dello stesso, per l'attuazione dell'oggetto sociale (con esclusione espressa delle attività di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo, e non nei confronti del pubblico), e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni), ipotecarie ed immobiliari compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di aziende, beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti o reti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e sempre con esclusione delle attività di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, e quindi al solo fine di conseguire gli scopi sociali, in modo non esclusivo.

Eventuali attività riservate saranno svolte in proprio da professionisti iscritti ai relativi albi.

II - DEI CONFERIMENTI E DELLE QUOTE

2.1 AMMONTARE DEL CAPITALE - Il capitale è di Euro 10.000,00 (dieci mila /00) rappresentato da quote di partecipazione ai sensi di legge.

2.2 CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria, secondo quanto previsto dall'art. 2464 C.C., con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore dell'impresa sociale.

In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso L'impresa sociale.

Il tutto se consentito dalla legge e/o dai decreti attuativi.

2.3 AUMENTO DI CAPITALE - In caso di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2464, terzo comma, del C.C. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Spetta ai soci il diritto, rinunciabile, da esercitarsi secondo i tempi e le modalità che saranno determinati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2481 bis del C.C., di sottoscrivere gli aumenti di capitale sociale e di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la motivata

decisione dei soci in sede di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter C.C., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C..

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni nel rispetto degli artt. 2254, 2255, 2465 e 2464 del Codice Civile.

2.4 RIDUZIONE PER PERDITE - Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della copia della relazione e delle osservazioni previste dall'articolo 2482 bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata, deve essere effettuato almeno tre giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

2.5 DIRITTI DEI SOCI - I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del C.C..

2.6 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - Le partecipazioni sono trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte o estinzione di un socio. In caso di ogni trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito ai soci spetta il diritto di prelazione.

In tal caso il socio che intende vendere la propria quota in tutto o in parte dovrà darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, agli altri soci presso il domicilio risultante dal registro imprese o comunicato agli atti dell'impresa sociale ed all'organo amministrativo dell'impresa sociale medesima. La comunicazione dovrà contenere l'intenzione di vendere, il nome dell'acquirente, il prezzo, la percentuale della quota da alienare e le altre condizioni di vendita. L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata A.R. o PEC, spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Tale comunicazione dovrà indicare anche l'eventuale intenzione di acquistare la parte di quota eventualmente rimasta inoperta. Qualora entro tale termine pervengano all'offerente dichiarazioni di accettazione da parte di più di un socio, egli sarà tenuto a perfezionare l'alienazione in favore di tutti coloro che avranno fatto pervenire la comunicazione di esercizio del diritto di prelazione in proporzione della quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità stabilite, il trasferimento della partecipazione sarà liberamente effettuabile.

Le disposizioni relative alla prelazione si applicano anche nell'ipotesi di prestazioni infungibili e/o di trasferimento delle partecipazioni a titolo gratuito. In tali casi il prezzo ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione viene determinato da un terzo arbitratore nominato in caso di disaccordo dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'impresa sociale, il quale dovrà tenere conto nella valutazione della quota cedente sia del valore risultante dall'ultimo bilancio, sia del patrimonio sociale, in modo che al socio che intende trasferire le partecipazioni sia consentito di realizzare il valore economico delle stesse. Nel caso di trasferimento a causa di morte, gli eredi e i legatari del socio defunto sono tenuti a comunicare all'impresa sociale, a mezzo lettera

raccomandata A.R. o PEC entro sei mesi dalla morte del socio, l'apertura della successione indicando gli eredi, i legatari e le quote cadute in successione.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

2.7 DOMICILIO DEI SOCI - Il domicilio dei soci per i loro rapporti tra loro e con l'impresa sociale è quello risultante dal Registro Imprese o, in subordine, presso l'indirizzo comunicato dal socio e risultante dal "libro delle comunicazioni" che la società dovrà istituire nel caso in cui il socio comunichi un indirizzo di posta elettronica, un numero di fax o simili. A tale indirizzo vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e, in ipotesi il cambiamento riguardi il domicilio risultante dal Registro Imprese, è onere degli amministratori provvedere con immediatezza alla relativa comunicazione al Registro Imprese.

2.8 FINANZIAMENTI SOCI - L'impresa sociale può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c., anche senza corresponsione di interessi.

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata saranno infruttiferi di interessi in mancanza di espressa pattuizione contraria e potranno essere effettuati a favore dell'impresa sociale esclusivamente nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la raccolta del risparmio e possono essere effettuati in conformità ai requisiti previsti dall'art. 11, 1° e 3° comma, del D. LGS 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dalle deliberazioni CICR emanate in esecuzione di tali norme (attualmente deliberazione 3/3/94 pubblicata sulla G.U. del 11/3/94 n. 58).

2.9 TITOLI DI DEBITO - L'impresa sociale può emettere Titoli di Debito con deliberazione dei soci presa col voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. Tali titoli devono essere nominativi. La decisione di emissione determinerà altresì i limiti e le modalità dell'emissione.

2.10 DIRITTO DI RECESSO - Il diritto di recesso compete al socio nei casi previsti dalla legge ed, in particolare, nelle ipotesi di cui agli articoli 2473 e 2497 quater del codice civile.

Il diritto di recesso deve essere esercitato secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis comma I c.c..

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

III - DELLE DECISIONI DEI SOCI

3.1 DECISIONI DEI SOCI - Sono di competenza dei soci le materie ad essi riservate dalla legge ed, in particolare, quelle di cui agli articoli 2479, 2484 n. 6 e 2487 del codice civile.

E', altresì, riservata alla competenza dei soci la decisione relativa all'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'impresa sociale partecipata.

3.2 MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI - Tutte le decisioni diverse da quelle che ai sensi dell'art. 2479 IV comma c.c., delle altre norme di legge o in forza

del presente statuto devono adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori e ai sindaci, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere all'impresa sociale il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura dell'impresa sociale, agli amministratori ed ai sindaci, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo di posta elettronica, purché le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a trenta giorni.

3.3 LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE - Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3.4 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Sono altresì valide le assemblee convocate nel rispetto di tali termini a mezzo di posta elettronica certificata.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'articolo 2479 bis del codice civile.

L'assemblea può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. E', a tal fine, necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario se nominato o il notaio verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'impresa sociale, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

3.5 INTERVENTO IN ASSEMBLEA - Possono intervenire all'assemblea i soci che risultano tali dal registro delle imprese o che avranno depositato presso la sede sociale l'atto da cui risulti la titolarità della partecipazione con la ricevuta degli estremi dell'avvenuto deposito al registro delle imprese, previo controllo da parte dell'organo amministrativo dell'attuale titolarità.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare di cui all'articolo 3.2 è effettuata con riferimento alle risultanze del registro delle imprese alla data della comunicazione del documento o dei documenti sottoposti alla decisione dei soci.

3.6 RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

3.7 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- all'amministratore più anziano di età in caso di pluralità di amministratori non costituenti Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al vice Presidente e all'amministratore delegato (o a quello anziano tra gli amministratori delegati) se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

L'assemblea può nominare, se lo crede opportuno, un segretario, anche non socio, e due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e, se nominati, dal segretario e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente, gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 2479 bis, comma IV c.c.

Quando tale attestazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

3.8 QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI - Le decisioni dei soci sono adottate nel rispetto dei quorum assembleari e deliberativi dettati dall'art. 2479 bis, comma III, c.c..

3.9 SISTEMI DI VOTAZIONE - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

La nomina alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

IV - AMMINISTRAZIONE

4.1 SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE - L'impresa sociale può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da un minimo di due a un massimo di nove amministratori sia congiuntamente sia disgiuntamente;
- da un Consiglio di Amministrazione composta da quattro membri.

L'organo amministrativo è nominato dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 3.1, che determina altresì la forma di amministrazione.

Quando l'amministrazione dell'impresa sociale è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Si applica, in ogni caso, l'art. 2475 ultimo comma c.c..

4.2 REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI - I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) durano in carica - secondo quanto stabilito all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia ovvero per il periodo di volta in volta determinato con decisione dei soci;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del codice civile;
- d) non sono tenuti al divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

4.3 NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Quando l'impresa sociale è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A) PRESIDENZA

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento se questi non è nominato dai soci in sede di nomina.

B) RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audioconferenza o per videoconferenza secondo le modalità di cui all'art. 3.4 del presente atto.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

C) DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D) VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Gli articoli del presente atto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

4.4 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - All'organo amministrativo spettano:
- i poteri per l'amministrazione (ordinaria e straordinaria) e per la gestione (aziendale e patrimoniale) dell'impresa sociale, con facoltà di compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi esclusi soltanto quelli che la legge e il presente atto riservano alle decisioni dei soci;

- i poteri per l'organizzazione dell'impresa sociale, con facoltà di istituire e regolare i vari uffici (compresi i Direttori generali, tecnici ed amministrativi), determinandone le funzioni, i poteri ed i compensi, ed altresì organi consultivi.

L'Organo Amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione ordinaria o straordinaria dell'impresa sociale spettano a ciascun amministratore in via disgiuntiva, o a tutti o alcuni degli amministratori in via congiuntiva, secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

4.5 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - La rappresentanza generale dell'impresa sociale di fronte ai terzi ed in giudizio compete:

- all'amministratore unico

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Vice Presidente, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del Presidente.

La rappresentanza dell'impresa sociale compete inoltre:

- agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega;

- ai Direttori generali e agli altri uffici dell'impresa sociale che hanno rilevanza esterna, nei limiti dei poteri conferiti dall'organo amministrativo;

- ai procuratori speciali, che possono essere nominati, per singoli atti o categorie di atti, da tutti i soggetti indicati nel presente articolo, ciascuno nell'ambito dei propri poteri.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, agli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale dell'impresa sociale; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori in sede di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

4.6 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica e che può essere determinato anche con una partecipazione agli utili. Con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo può deliberarsi l'istituzione di un Fondo Trattamento di fine mandato per l'Organo Amministrativo.

V - CONTROLLO DELLA SOCIETA'

5.1 COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

I soci possono in ogni momento nominare un sindaco o un collegio sindacale o un revisore, che avranno diritto ad un compenso a norma di legge, determinandone competenze e poteri.

In ogni caso, la nomina del sindaco e/o del collegio sindacale e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile o da altre disposizioni di legge. Solo ove consentito dalle norme il sindaco potrà svolgere sia il controllo contabile che il controllo di legalità.

VI - BILANCI

6.1 ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.2 BILANCI - Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale, corredato

dalla relazione sulla gestione, salva la possibilità di redazione dello stesso in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c..

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'impresa sociale, segnalate dagli amministratori nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, lo richiedano.

6.3 UTILI - L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

VII - DISPOSIZIONI GENERALI

7.1 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - In caso di scioglimento dell'impresa sociale, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

7.2 RINVIO - Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

Sono salve le norme inderogabili di legge e pertanto ogni qualsivoglia clausola che possa essere ritenuta in contrasto con norme inderogabili di legge dovrà ritenersi come non apposta o sostituita dalle norme inderogabili di legge.

7.3 CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Le controversie, che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e l'impresa sociale, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione soltanto per le controversie non compromettibili in arbitri che non costituiscono oggetto della presente clausola arbitrale, ed in particolare per quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite alla decisione di un arbitro, nominato dal Presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa sociale, su istanza della parte più diligente, nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta. Nel caso di mancata nomina dell'Arbitro nei termini gli stessi sono nominati dal presidente del Tribunale conformemente a legge.

L'arbitro fungerà da amichevole compositore e deciderà secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio. In ogni caso gli arbitri dovranno decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari. La presente clausola arbitrale ha ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso, essa, a seguito dell'accettazione dell'incarico, è vincolante per costoro. Anche in tal caso l'applicazione della clausola arbitrale è limitata ai diritti disponibili ed alle controversie compromettibili in arbitri. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

FIRMATO: PIER DOMENICO LAGHI

RICCARDO CASAMASSIMA
VANDA CATTANI
LARA MACCOLINI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Registrato a Faenza (RA) il 01 agosto 2023, Serie 1T al N. 2710.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E 23
DEL D.LGS. N. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO: ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE
M.U.I.
Consta di n. 17 (diciassette) facciate.
DATA DI APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE.